



# COMUNE DI CASIER

piazza L. da Vinci, 16  
31030 CASIER (TV)

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACO

| N° REG. GEN. | DATA       |
|--------------|------------|
| 55           | 01-10-2021 |

**Oggetto: Misure di limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel periodo dall'1/10/2021 al 30/04/2022.**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- in data 08/03/2021 è stato superato il limite di n. 35 giorni annui di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> delle polveri PM10 nella stazione di monitoraggio di Treviso - Via Lancieri di Novara (stazione di Fondo Urbano di riferimento per i Comuni dell'Agglomerato di Treviso individuata dal Nuovo Accordo di Bacino Urbano), ed inoltre, in data 27/02/2020, è stato superato il medesimo limite nell'ulteriore stazione di monitoraggio di Treviso - Strada S. Agnese;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Casier risultava inserito nell'agglomerato "IT0509 Agglomerato Treviso", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016, l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Mogliano Veneto è la stazione di Treviso - Fondo Urbano di "Via Lancieri di Novara";
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Casier risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509) che comprende i Comuni di Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Zero Branco;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

TENUTO CONTO:

- del "Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili", sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

CONSIDERATO che:

- nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;

- nei mezzi di trasporto pubblico devono essere rispettati i coefficienti di riempimento ridotti rispetto alla ordinaria capienza, come prescritto dalle normative per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- in conseguenza del periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio, dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

PRESO ATTO che:

- con DGRV n. 1355 del 16/09/2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed a seguito dell'intesa tra le Regioni firmatarie dell'Accordo di Bacino Padano, la Regione Veneto ha stabilito di posticipare il blocco dei veicoli euro 4 previsto dall'1 ottobre 2020 all'1 gennaio 2021;
- con DGRV n. 1898 del 29/12/2020 la Regione Veneto ha stabilito di rimodulare all'11 gennaio 2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli euro 4 diesel;
- con Decreto n. 1 dell'8/01/2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato stabilito che "il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto, disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020, sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da COVID-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 1/2018";

VISTI:

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 *"Nuovo codice della strada"*;

## O R D I N A

1. **l'istituzione del divieto di circolazione, dall'1/10/2021 al 17/12/2021 e dal 10/01/2022 al 30/04/2022**, in tutte le strade comunali, all'interno dei centri abitati, ad esclusione:
  - Via Santi
  - Via Guizzetti
  - Via Principale

**alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:**

### LIVELLO NESSUNA ALLERTA – COLORE VERDE

**dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**

- a) **autoveicoli** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0 e Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) **autoveicoli** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) **veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro0** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

Ai sensi del Decreto dell'Unità di Crisi regionale n. 1 dell'8/01/2021 a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da COVID-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 1/2018" è stabilito anche il blocco della circolazione degli autoveicoli diesel euro 4, disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020.

### **LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO**

**dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**

- a) **autoveicoli** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) **autoveicoli** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3 e Euro4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) **autovetture** (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) **veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro0 ed Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

### **LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO**

**dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:**

- a) **autoveicoli** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- b) **autoveicoli** (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, ed Euro4** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- c) **autovetture** (ex art. 54 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentate a gasolio e omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture **Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- d) **limitatamente dalle ore 8:30 alle ore 12:30 veicoli (destinati al trasporto merci/ex promiscuo) di categoria N1, N2 e N3**, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", alimentati a gasolio e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro 5** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- e) **veicoli (ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote)** classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura **Euro0 ed Euro1** non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

## **2. P'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:**

### **Veicoli a basse emissioni**

- a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o



gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;

### **Trasporti collettivi**

- c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- d) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno due persone a bordo se omologati a 2 posti;

### **Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni**

- e) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
- f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
- g) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
- h) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;
- i) veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- j) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
- k) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
- l) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
- m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- o) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
- p) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.

### **Commercianti, trasporto merci, cantieri**

- q) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Casier;

- r) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
- s) tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;
- t) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;
- u) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all'interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;
- v) veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

#### **Targhe estere e turismo**

- w) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- x) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione;

#### **Revisioni**

- y) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;

#### **Veicoli d'epoca di interesse storico e collezionistico**

- z) autoveicoli e motoveicoli d'epoca ai sensi dell'art 60 c. 3 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati muniti dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di competenza;
- aa) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI;

#### **Lavoratori e turnisti**

- bb) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro;

#### **Cerimonie**

- cc) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito;

#### **ISEE ed età**

- dd) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione

ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

- ee) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);

#### **Emergenze**

- ff) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- gg) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;

### **ORDINA**

#### **altresi**

- 3) di estendere il blocco totale a tutte le autovetture durante le “Domeniche Ecologiche” previste durante il periodo di vigenza della presente Ordinanza e stabilite dall’Amministrazione Comunale con successivo atto, salvo le esclusioni al divieto di cui al punto 2.;
- 4) che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dalla Polizia Locale;
- 5) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
- 6) il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
- 7) **la presente ordinanza, per le motivazioni enunciate in premessa, viene sospesa nel periodo natalizio, a decorrere dal 18/12/2021 sino a tutto il 09/01/2022;**
- 8) al Settore Lavori Pubblici del Comune di Casier di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

### **INVITA**

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli a non sostare con motore in moto:

- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;
- autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- veicoli della categoria “N e L” durante le fasi di carico/scarico delle merci.

## AVVISA

I livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

**Livello allerta 1 (arancio):** quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.

**Livello allerta 2 (rossa):** quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.

**Il ritorno al livello di allerta 0 (verde)** avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m<sup>3</sup>.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php)

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <http://www.comunecasier.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

In caso di cessazione in data antecedente al 30/04/2022 dello stato di emergenza per contagio da COVID-19, proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1/2018, il presente provvedimento verrà adeguato a quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano approvato con DGRV n. 238/2021 in ordine al blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4.

Il Comando di Polizia Locale potrà derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.



Il Sindaco  
*Carraretto Renzo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli  
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma  
autografa